



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 2/2010

Oggetto: Compensazioni IVA 2010 - Aggiornamento

La presente circolare aggiorna la precedente N° 1/2010 alla luce dei chiarimenti che sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con propria circolare 1/E diffusa nella serata del 15/01/2010.

UTILIZZI SENZA VINCOLI

- **Credito IVA con debito IVA;** nessun vincolo per l'utilizzo del credito IVA 2009 a detrazione dei debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2010 e ciò sia che la compensazione sia effettuata internamente sia che venga esposta nel Mod. F24. L'utilizzo non è soggetto a limiti di importo o ad altre formalità.
- **Credito IVA 2008 residuo;** nessun vincolo neanche per eventuali compensazioni del credito IVA dell'anno precedente (codice 6099 anno 2008). La compensazione di tale eccedenza può essere effettuata fino alla presentazione della dichiarazione relativa al 2009 (IVA 2010 o Unico 2010).
- ◆ **Crediti per tributi diversi dall'IVA.** Rimane libero, già a partire dal 1° gennaio 2010, l'utilizzo in compensazione nel Mod. F24 di crediti fiscali che risulteranno da dichiarazione, per tributi diversi dall'IVA (IRES, IRAP, ecc.). La compensazione soggiace, come le altre, al limite complessivo annuo di 516.456,90 euro (salvo provvedimento di incremento da parte del Ministero fino a 700.000,00 euro ai sensi del Dl. 78/2009).
- ◆ **Crediti IVA fino a 10.000,00 euro.** Per importi annui fino a 10.000,00 euro anche la compensazione del credito IVA 2009 resta esente da formalità o termini, potendo effettuarsi già dal 18 gennaio 2010, a condizione che si abbia certezza che il credito utilizzato risulterà dalla dichiarazione di prossima presentazione.

UTILIZZI PREVIA DICHIARAZIONE

- ◆ **Crediti IVA per importo eccedente 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro annui.** La compensazione per l'importo che eccede i primi 10.000,00 euro su base annua (calcolato cumulando tutte le compensazioni anche frazionate) ma non superiore nel complesso a 15.000,00 euro è consentita dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione (anche senza visto di conformità) utilizzando esclusivamente il canale Fisconline o Entratel (non invece l'home banking).

UTILIZZI PREVIA DICHIARAZIONE CON VISTO DI CONFORMITÀ

O FIRMA DEL REVISORE

- ◆ **Crediti IVA per importo eccedente 15.000,00 euro annui.** La compensazione per l'importo che eccede i 15.000,00 euro su base annua (calcolato cumulando tutte le compensazioni anche frazionate) è consentita dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA con visto di conformità o firma del revisore contabile (per le società soggette al controllo ex art. 2409-bis, del Codice Civile) utilizzando esclusivamente il canale telematico Fisconline o Entratel (non invece l'home banking).

*L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità